



Decisione n. 2417 del 2 aprile 2020

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio
composto dai Signori

Dr. G. E. Barbuzzi – Presidente
Prof. M. Rispoli Farina - Membro
Cons. Avv. D. Morgante – Membro
Prof. Avv. G. Guizzi - Membro
Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Cons. Avv. D. Morgante

nella seduta del 23 marzo 2020, in relazione al ricorso n. 3687, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. Il Ricorrente rappresenta di essere stato indotto “nel corso degli anni [...] ad acquistare i titoli azionari e obbligazionari convertibili 28/2/18 7%” della Banca, risultando “oggi azionista e titolare di complessive n. 12271 azioni”.

Lamenta in via preliminare, “l’invalidità di tutti gli acquisti dei titoli della Banca [...] per mancanza della forma scritta ad substantiam del contratto di deposito, amministrazione e negoziazione titoli” prevista dall’art. 23 del TUF e dell’art. 37, comma 1, del Regolamento Intermediari n. 16190/2007. Rileva in proposito il Ricorrente che la Banca ha “prodotto un contratto di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini di strumenti finanziari risalente all’anno 2006 e, quindi, non

doverosamente aggiornato all'entrata in vigore della Direttiva MIFID dell'anno 2007" al fine di evidenziare la nullità degli acquisti effettuati.

Il Ricorrente contesta l'eventuale prescrizione delle proprie ragioni creditorie rilevando che secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità *"al fine di determinare il dies a quo della prescrizione in tema di danno contrattuale, occorre verificare il momento in cui si sia prodotto, nella sfera patrimoniale del creditore, il danno causato dal colpevole inadempimento del debitore"*; pertanto, per determinare il *dies a quo* assume rilevanza non il momento dell'esecuzione dell'operazione ma il momento in cui si producono le conseguenze negative sul patrimonio dell'investitore (ad esempio con l'assemblea del 29 aprile 2016 quando il valore dell'azione è repentinamente sceso a € 7.50 euro ad azione) risultando quindi evidente *"che nessun tipo di prescrizione può essere decorsa"*.

Invoca la responsabilità contrattuale e precontrattuale dell'Intermediario che avrebbe posto in essere un comportamento contrario ai principi di diligenza, correttezza e trasparenza, sanciti dall'art. 21 del TUF, per aver:

- *"omesso di raccogliere correttamente ed adeguatamente tutte le informazioni necessarie ai fini dell'investimento, sia in relazione all'esperienza e conoscenza, sia in relazione agli obiettivi di investimento"*; il Ricorrente rappresenta l'assenza di competenze specifiche in ambito finanziario facendo presente anche di non aver mai investito in titoli illiquidi e non quotati *"al di fuori di quelli propinati dalla banca"*; segnala, inoltre, che la Banca *"non ha provveduto a depositare un questionario MIFID anteriore all'anno 2016, di modo che risulta comprovato documentalmente che la Banca resistente non ha mai proceduto alla doverosa raccolta, dal proprio cliente, di tutte quelle informazioni necessarie ai fini dell'esecuzione delle operazioni contestate"*;
- omesso l'adozione delle *"precauzioni organizzative dovute in materia di conflitti di interessi e di informare [...] i clienti della fonte del conflitto di interessi"*;
- evitato di fornire *"un'informazione adeguata in concreto"* avendo non solo *"omesso di consegnare [...] la documentazione prevista dalla legge"*

ma anche informazioni circa i “rischi rilevanti a cui [...] andava incontro [...] elementi fondamentali per un acquisto consapevole”;

- “fornito informazioni errate ed ingannevoli” sul grado di rischio delle proprie azioni che veniva “unilateralmente ed espressamente” qualificato come “basso” omettendo, altresì, di segnalare la natura illiquida dei titoli che “è stata dalla banca dichiarata solo nell’estratto movimenti e saldi del dossier titoli datato 31.12.2015”;
- disatteso gli obblighi sanciti in capo all’Intermediario dagli artt. 40, 41 e 42 del Regolamento Intermediari nella misura in cui avrebbe omesso di valutare e comunicare “l’inadeguatezza, sotto diversi profili, ovvero, in subordine, l’inappropriatezza, degli acquisti dei titoli [...] vendibili solo a clienti con un profilo di rischio medio – alto e non di certo [al Ricorrente]” che ribadisce di non aver mai avuto un’adeguata competenza in materia, né di aver svolto una professione in grado di fornirgli una, anche minima, conoscenza nel settore, aggiungendo anche di non avere “una personale situazione economico-familiare idonea a sostenere tali genere di acquisti così rischiosi”;
- indotto il Ricorrente “nell’anno 2013, dietro espressa raccomandazione scritta della banca del 10.01.2013 [...] a partecipare all’aumento di capitale disposto dalla banca” acquistando sia azioni che obbligazioni convertibili della banca stessa; l’Intermediario, tuttavia, in pari data “avrebbe informato [il Ricorrente] della circostanza che, per effetto dell’investimento, sarebbe stata superata la soglia di concentrazione in titoli emessi dallo stesso intermediario, fissata nel 60% in relazione al suo profilo di rischio”; in relazione a tale circostanza, il Ricorrente rileva l’incoerenza logico funzionale del comportamento tenuto dall’Intermediario richiamando due Decisioni ACF con cui veniva segnalato come la coincidenza temporale delle richiamate comunicazioni non avrebbe consentito “di acquisire effettivamente le informazioni necessarie per poter fare un acquisto consapevole”;
- fatto concludere operazioni inadeguate per “eccesso di concentrazione del portafoglio titoli, che è stato investito in strumenti emessi dalla sola Banca”;

- disatteso gli obblighi informativi indicati nella Comunicazione Consob n. 9019104 sui titoli illiquidi del 2 marzo 2009 “né ex ante né nella fase successiva al compimento dell’operazione”;
- mancato di dare esecuzione all’ordine di vendita impartito oltre alla “violazione dell’ordine cronologico delle vendite, dell’art. 21 comma 1, lett. d), del TUF nonché dell’art. 49 del Reg. Consob n. 16190/2007”, avendo “presentato apposita domanda di vendita dei titoli in suo possesso senza, tuttavia, ottenere la liquidazione di tutti gli importi dovuti”.

Pertanto, conclusivamente il Ricorrente chiede “in via principale, [...] accertare e dichiarare i vizi di forma, ovvero le violazioni e l’inadempimento della convenuta Banca [...] rispetto alle prescrizioni contenute nel TUIF D.Lgs.n.58/98, nei Regolamenti Consob 16190/2007 e nella Comunicazione n. 9019104/2009 e, per l’effetto, accertare e dichiarare la nullità, l’annullabilità, l’inefficacia, ovvero pronunciare la risoluzione ex art. 1453 c.c. [...] ovvero pronunciare la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale della Banca rispetto ai contratti di compravendita dei titoli [...] e, sempre e comunque, condannare la convenuta Banca [...] alla restituzione delle somme investite, ovvero al risarcimento del danno subito, pari all’importo di € 103.921,50, in favore [...del Ricorrente...] oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 II comma c.c., dalla data della domanda e sino al soddisfo, ovvero di quell’altra somma – maggiore o minore - che risulterà giusta e provata”.

2. L’Intermediario conferma che il Ricorrente è titolare “di dossier titoli nr. [...] sottoscritto nel settembre 1992 [...] aggiornato nel 2006 e poi nel 2011” e che “al 26.10.2008, decennio precedente all’atto interruttivo della prescrizione [...] risultava già titolare di nr. 5.595 azioni”, indicando le operazioni d’investimento che lo hanno portato a detenere “12.271 azioni”, fermo che “nel 2012 e nel 2013, allo stesso venivano assegnate gratuitamente rispettivamente nr. 212 e nr. 228 azioni”. L’Intermediario precisa, pertanto, di limitarsi in questa sede “ad un’analisi inerente esclusivamente le sottoscrizioni effettuate dal cliente dal 26.10.2008 in poi (decennio precedente all’atto interruttivo della prescrizione rappresentato dal reclamo del cliente notificato in data 26.10.2018) essendo oramai prescritto il diritto del Ricorrente per i titoli acquistati in precedenza (pari a nr. 5.595 azioni [...]) ed escludendo, ovviamente, le 440 azioni [...] assegnate gratuitamente”.

Rappresenta che il Ricorrente ha compilato in data 11/07/2016 il questionario di profilatura, da cui emergeva un profilo di rischio medio e un'esperienza finanziaria medio-bassa.

Eccepisce poi l'infondatezza della doglianza *“di nullità dei contratti”*, considerato che *“è stato documentato che il ricorrente ha regolarmente sottoscritto il contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento, così come ha sottoscritto personalmente [...] anche i singoli ordini di investimento”*. Richiama, altresì, alcune indicazioni contenute nelle domande di adesione agli aumenti di capitale sociale 2009 e 2013 al fine di respingere le contestazioni mosse in ordine ad una propria responsabilità precontrattuale e contrattuale.

Segnala che alla scheda di adesione all'AuCap 2013 *“era allegata anche la “scheda prodotto” descrittiva dei titoli sottoscritti”* che, tuttavia, non risulta versata in atti. Oppone che *“il cliente fosse perfettamente a conoscenza della tipologia dell'investimento sottoscritto e che, anche alla luce del portafoglio complessivamente detenuto [...] nel tempo, il grado di rischio dei titoli di cui oggi si contesta l'acquisto fosse sicuramente adeguato alla propensione al rischio rappresentata dal cliente nei diversi questionari sottoscritti nel tempo”*. Richiama in proposito la Decisione ACF n. 38/2017 in cui l'Arbitro ha avuto modo di rilevare che *“la prospettazione dei ricorrenti anche relativamente al fatto che le informazioni rese non sarebbero state adeguate alla loro limitata capacità cognitiva derivante dalla età avanzata non può assumere – in un simile contesto – un rilievo generalizzato, non attagliandosi evidentemente a tutti gli acquisti azionari. D'altra parte, la circostanza che gli investimenti in azioni siano anche molto risalenti nel tempo, e il fatto che gli stessi siano anche stati movimentati, impedisce di assegnare un rilievo del pari generalizzato alla lamentata carenza di informazione circa il carattere illiquido dello strumento finanziario, e ciò anche in ragione della circostanza che quella di illiquidità è una situazione “di fatto”, che dunque deve essere pur sempre adeguatamente contestualizzata)”*.

Ritiene che i propri obblighi informativi *“siano stati perfettamente adempiuti”*, sottolineando, tra l'altro, come *“l'informativa predisposta e contenuta nel prospetto informativo è certamente l'informativa più dettagliata, completa ed esaustiva che si possa fornire a ciascun singolo investitore rispetto agli strumenti finanziari”*.

Con riferimento all'adeguatezza dei titoli sottoscritti, eccepisce che il profilo di rischio di uno strumento finanziario *“non è statico ma dinamico”* e che *“al momento della sottoscrizione, il titolo [...] fosse classificato “rischio basso”, quindi ampiamente sottoscrivibile”* dal Ricorrente; peraltro, al momento della sottoscrizione, i titoli avevano *“un grado di liquidità sicuramente maggiore rispetto a quello assunto al momento dell'ordine di cessione”*. Al riguardo, la Banca richiama la Decisione n. 229/2018 in cui l'Arbitro rigettò l'istanza formulata in ragione della mancata allegazione di elementi atti a dimostrare che *“le azioni dell'Intermediario fossero caratterizzate già nel 2009 da un rischio di illiquidità sufficientemente elevato e tale, dunque, da giustificare un correlativo obbligo dell'intermediario di darne specifica informativa al cliente in occasione della prestazione del servizio d'investimento a suo favore”*.

Con riferimento all'asserita violazione delle regole contenute nella Comunicazione Consob n. 909104/2009 sui titoli illiquidi, rileva che i titoli *“al momento della sottoscrizione, non erano classificati come illiquidi”* e che non potessero considerarsi tali *“sino a quando tale informazione non è stata resa nota [...] (con l'estratto conto 2015)”*; la Banca fa presente che la liquidità dei propri titoli azionari era assicurata dal fatto che fossero negoziati sul proprio *“Mercato interno delle azioni”* dal cui avvio *“i tempi medi di evasione delle richieste di cessione sono inferiori a 90 giorni”*; a sostegno di tale asserzione, la Banca richiama una tabella recante *“l'esito di tutte le aste tenutesi dalla riapertura del mercato, a seguito della definizione dell'operazione di aumento di capitale 2014, sino alla chiusura del mercato interno”*; la Banca fa, quindi, presente che le proprie azioni *“hanno registrato via via in misura crescente il dilatarsi dei tempi di evasione degli ordini di cessione”*; nel giugno 2017, poi, le azioni della Banca sono state ammesse a quotazione sul mercato Hi-Mtf. Svolte tali considerazioni, l'Intermediario ritiene di aver correttamente comunicato al Ricorrente il deteriorarsi della liquidità dei propri titoli azionari.

Ritiene la Banca che non possa esserle addebitato il ritardo nell'esecuzione dell'ordine di cessione in quanto la mancata esecuzione degli ordini di cessione non sarebbe ascrivibile alla Banca tenuta esclusivamente ad assicurare l'esecuzione *“degli ordini di vendita [...] secondo un criterio cronologico”* non avendo mai assunto un impegno *“ad evadere gli ordini di cessione [...] nel termine massimo di 90 giorni”*; con riferimento a tale aspetto, la Banca ricorda conclusivamente che il

Ricorrente “*il ricorrente ha richiesto la cessione delle azioni in proprio possesso solo in data 11.07.2016, confermando tale ordine nel mercato Hi-Mtf, da ultimo il 29.01.2019 (scadenza ordine 29.03.2019)*”.

Rappresenta l’Intermediario che il Ricorrente “*nell’ultimo decennio, ha impiegato la somma totale di € 23.215,10 per l’aumento di capitale 2009 e di € 9.952,90 per l’aumento di capitale 2013 [...e che...] ha ricevuto l’importo di € 10.519,68 a titolo di dividendi ed € 451,00 a titolo di cedole per le obbligazioni [...] acquistate in fase di aumento di capitale 2013*” e considerato che “*le azioni [...] in possesso del ricorrente, ad oggi, sono valutate € 29.204,98 è evidente che nessun danno possa essere configurato*”.

La Banca, conclusivamente, “*in via preliminare, [chiede di] dichiarare l’avvenuta prescrizione del diritto del cliente per le sottoscrizioni effettuate ante 26.10.2008*” e, nel merito, “*considerata l’insussistenza delle richieste formulate, [di] rigettare il ricorso*”.

DIRITTO

I. Preliminarmente va respinta la doglianza di nullità delle operazioni d’investimento per assenza di un valido contratto quadro redatto in forma scritta, avendo l’Intermediario versato in atti due contratti quadro datati rispettivamente 22 agosto 2006 e 13 dicembre 2011.

D’altro canto, deve darsi atto che il Ricorrente ha invocato la nullità delle operazioni d’investimento *ex art. 23 TUF* in ragione dell’assenza di un contratto - quadro “*doverosamente aggiornato all’entrata in vigore della Direttiva MIFID dell’anno 2007*”, avendo, infatti, soltanto il 13 dicembre 2011 l’Intermediario provveduto a sottoporre al Ricorrente una versione aggiornata del contratto quadro datato 2006.

Considerato che l’Intermediario, ai sensi dell’art. 19, comma 13, d.lgs. 164/2007 (tale disposizione prevede che “*I soggetti abilitati adeguano entro il 30 giugno 2008 i contratti in essere al 1° novembre 2007.*”), era tenuto ad adeguare gli accordi contrattuali in essere con la propria clientela alle disposizioni MiFID entro e non oltre il 30 giugno 2008, le operazioni d’investimento concluse dal Ricorrente nel periodo intercorrente tra tale data e il 13 dicembre del 2011 sono state poste in essere sulla base di un contratto quadro che, seppur valido, non era stato debitamente aggiornato. Si tratta certamente di una inadempienza dell’Intermediario, fermo

restando tuttavia che il mancato adeguamento del testo contrattuale alle disposizioni MiFID non ne comporta la nullità, posto che tale sanzione non era espressamente prevista dalla richiamata disposizione normativa.

Il Collegio – pur avendo ben presente l’esistenza di un orientamento minoritario e più risalente che in casi simili a quello in analisi ha dichiarato la nullità sopravvenuta delle operazioni poste in essere sulla base del contratto non adeguato alla nuova disciplina (Tribunale Parma, 21 Dicembre 2012, n. 1664; Tribunale di Novara, 20 aprile, n. 274; Tribunale Parma, 24/03/2011; Tribunale Napoli 30 dicembre 2010, n.13184) – si è orientato nel senso dell’adesione (tra le altre, Decisione ACF n. 1894 del 2 ottobre 2019) alla prevalente e più recente giurisprudenza di merito che, nel trattare il tema del mancato adeguamento della documentazione contrattuale relativa ai servizi di intermediazione finanziaria alla normativa sopravvenuta (in occasione dell’introduzione del TUF e del Reg. Consob n. 11522/1998), ha avuto modo di precisare che *“nessuna norma prevede la fattispecie della nullità sopravvenuta per l’entrata in vigore di una diversa regolamentazione. Inoltre, essendo il contratto di negoziazione, per le sue peculiari caratteristiche, un contratto di durata destinato a produrre i propri effetti nel tempo, le eventuali clausole contrattuali incompatibili con il nuovo testo normativo devono considerarsi inoperanti e automaticamente sostituite ex lege dalle disposizioni difformi della disciplina di nuova introduzione, ai sensi dell’art. 1419 c.c.* (Corte d’Appello di Milano, 6.02.2013, conformi.: Tribunale Bologna sez. IV, 27/04/2018 n.1342; Tribunale Genova sez. lav., 05/05/2017, n.1187; Tribunale Padova, 20/03/2017, n.742; Tribunale Bologna sez. I, 29/12/2014, n.3788).

2. Per quanto attiene all’eccezione di prescrizione formulata dall’Intermediario, essa va accolta con riguardo alle operazioni d’investimento concluse oltre dieci anni prima della presentazione del reclamo del 26 ottobre 2018 che hanno portato il Ricorrente a detenere n. 5.595 azioni della Banca. In proposito va disattesa l’argomentazione del Ricorrente volta a sostenere che il *dies a quo* del termine prescrizione non sarebbe *“il momento dell’esecuzione dell’operazione di acquisto dei titoli ma il momento in cui si producono le conseguenze negative sul patrimonio dell’investitore”*. In merito, il Collegio ha già avuto modo di riconoscere che *“il dies a quo della prescrizione comincia pacificamente a decorrere dal giorno dell’intervenuta esecuzione della prestazione oggetto della successiva richiesta*

restitutoria” (Decisione n. 221 del 26 gennaio 2018) anche considerato che, trattandosi di strumenti soggetti a naturale fluttuazione, risulterebbe difficoltoso identificare univocamente un termine in cui sarebbe avvenuta la sostanziale perdita di valore dello strumento.

Si evidenziano quindi nella seguente Tabella le operazioni che, in quanto non prescritte, sono oggetto di statuizione da parte del Collegio:

DATA	TITOLO	Q.TÀ/VAL. NOMINALE	ESBORSO	OPERAZIONE
Ante 26 ottobre 2008	Azioni	5.595	/	PRESCRITTE
06/03/2009	Azioni	5.035 (2.797+2.238)	€ 41.790,50 (23.215,10 +18.575,40)	AuCap 2009
04/05/2012	Azioni	212	/	Assegnazione gratuita
28/02/2013	Azioni	572	€ 4.576,00	AuCap 2013
	Obbligazio ni “28/02/18 7%”	572	€ 5.376,80	
19/04/2013	Azioni	228	/	Assegnazione gratuita
01/09/2014	Azioni	629	/	Conversione in azioni delle obbligazioni “28/02/18 7%”

3. Relativamente alle operazioni non prescritte deve darsi atto della fondatezza delle contestazioni mosse in merito alla mancata compilazione dei questionari di profilatura, non risultando essere stato prodotto dalla Banca alcun questionario Mifid precedente alle operazioni di investimento effettuate dal Ricorrente, con la conseguenza che l’Intermediario ha omesso di dimostrare, con riferimento alle operazioni d’investimento oggetto del presente ricorso, di aver assolto alla previa attività di profilatura.

4. Quanto alla profilatura delle azioni della Banca, fa emergere criticità il fatto che l’Intermediario abbia riconosciuto ai propri titoli un profilo di *“rischio medio”* al

momento delle operazioni d'investimento oggetto del presente ricorso. In proposito, in casi analoghi il Collegio ha rilevato che tale valutazione *“non può che suscitare quantomeno forti perplessità in termini di ragionevolezza, non solo in considerazione del fatto che trattavasi, comunque, di capitale di rischio ma, e soprattutto, per la loro natura di strumenti illiquidi, che in quanto tali espongono il risparmiatore non solo al rischio di possibile perdita prospettica dell'intero capitale investito ma anche a quello ben più concreto di trovarsi nella condizione di non poter liquidare l'investimento in tempi ragionevoli. Il che, a ben vedere, è ciò che è accaduto nel caso di specie”* (Decisione ACF n. 127 del 29 novembre 2017).

5. Va posto anche in luce che le operazioni di investimento contestate debbono considerarsi complessivamente inadeguate anche in ragione dell'eccesso di concentrazione di strumenti finanziari emessi dalla Banca nel *dossier* titoli del Ricorrente. Il Collegio si è già espresso in una fattispecie analoga alla presente rilevando che *“A prescindere dalla qualificazione del servizio prestato, un inadempimento di quest'ultimo emerge, in termini generali, con riguardo a tutte le operazioni complessivamente considerate, dalla concentrazione degli investimenti del Ricorrente in titoli azionari dello stesso Intermediario e dalla mancata diversificazione del portafoglio titoli, che costituiscono indice sintomatico di una strategia d'investimento “suggerita” dall'Intermediario per favorire il collocamento di strumenti da esso stesso emessi, in evidente contrasto con l'interesse del cliente. Nel contempo è evidente che l'Intermediario, per adempiere al meglio il proprio incarico, avrebbe dovuto diligentemente valutare l'adeguatezza non solo delle singole operazioni, ma anche dell'investimento complessivamente effettuato dal Ricorrente”*, essendo inoltre *“di chiara evidenza che un dossier titoli composto per la sua interezza di titoli illiquidi è – potrebbe dirsi – di per sé strutturalmente inadeguato”*. (Decisione n. 1797 del 6 agosto 2019).

6. Non vi è, inoltre, alcuna evidenza di rispetto della Comunicazione Consob 9019104/2009, considerato anzi come la Banca, non considerando illiquidi i propri titoli azionari, abbia implicitamente riconosciuto di non aver rispettato i più stringenti obblighi ivi presenti.

Sulla natura illiquida delle azioni di che trattasi, il Collegio ha già affermato che *“la difesa del resistente è basata sulla – apodittica – affermazione che tale informativa non sarebbe stata dovuta, perché le azioni [...] non sarebbero state illiquide al*

momento in cui le operazioni di investimento sono state effettuate, ma lo sarebbero divenute successivamente. Ebbene [...] se è vero che la liquidità, così come per converso l'illiquidità, di uno strumento finanziario è una situazione di fatto, e che dunque è ben possibile, con riferimento ad un medesimo strumento finanziario, che quella situazione si modifichi nel corso del tempo, sicché uno strumento che prima era liquido divenga illiquido, o viceversa, vero è anche che in presenza di una situazione di fatto [...] in cui il titolo è da tempo pacificamente illiquido – come nota il Ricorrente, e come in definitiva ammette lo stesso resistente [...] – è evidentemente preciso onere dell'intermediario fornire una prova adeguata del fatto contrario, vale a dire del fatto che, invece, alla data dell'operazione di investimento esisteva la asserita condizione di liquidità. [...] Orbene, poiché nel caso di specie l'intermediario – per giustificare di non aver fornito le informazioni di dettaglio prescritte dalla Comunicazione CONSOB del marzo 2009 – si è limitato ad allegare genericamente che al momento degli investimenti per cui è controversia le azioni sarebbero state da esso “classificate” come liquide, ma senza fornire alcuna prova dell'effettivo grado di liquidità a quella data, deve ritenersi accertato anche l'ulteriore inadempimento del resistente ai propri specifici obblighi di informazione” (Decisione ACF n. 380 del 13 aprile 2018).

7. L'Intermediario, che ha comunque omissis di versare in atti la scheda prodotto che dichiara di aver allegato alla scheda di adesione all'operazione di aumento di capitale 2013 - non ha fornito elementi atti a dimostrare di aver assolto i propri obblighi informativi, se non in modo meramente formalistico. In casi analoghi, il Collegio ha ritenuto che la formale sottoscrizione di dichiarazioni attestanti la presa visione di documentazione informativa predisposta dall'emittente è insufficiente a far ritenere adeguatamente assolti gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario collocatore, posto che *“la mera pubblicazione e messa a disposizione di un prospetto di offerta non è sufficiente a far ritenere che siano correttamente adempiuti gli (ulteriori e finalisticamente differenziati) obblighi di informazione che l'intermediario, in quanto tale, è tenuto ad osservare nei confronti della clientela”* in quanto *“l'intermediario (ancorché anche emittente) che fornisce un servizio di investimento [...] non può all'evidenza limitarsi ad informare la clientela della circostanza che è stato pubblicato un prospetto informativo e che tale prospetto è disponibile per gli interessati”* (ex multis Decisione n. 1784 del 2 agosto 2019).

8. Parte ricorrente ha pertanto diritto di essere risarcita dei danni subiti a seguito delle esposte violazioni.

Venendo alla relativa quantificazione, la somma complessivamente investita dal Ricorrente per l'ottenimento di strumenti finanziari in relazione ai quali non è maturata prescrizione risulta essere complessivamente pari a € 51.743,30.

Va in proposito rilevato che, pur avendo eccepito che il Ricorrente avrebbe “ricevuto l'importo di € 10.519,68 a titolo di dividendi ed € 451,00 a titolo di cedole per le obbligazioni [...] acquistate in fase di aumento di capitale 2013”, l'Intermediario ha ommesso di versare in atti documentazione idonea a confermare l'effettivo esborso degli importi richiamati, i quali, pertanto, non possono essere tenuti in considerazione ai fini della definizione dell'eventuale risarcimento.

Inoltre, dall'importo complessivamente investito non può essere detratto il valore degli strumenti finanziari ottenuti ad esito delle operazioni d'investimento in esame, stante l'impossibilità di dismettere tali strumenti finanziari in ragione dell'intervenuta sospensione delle negoziazioni degli stessi sul sistema multilaterale di negoziazione (Hi - MTF) in cui sono quotati.

Stante quanto sopra, al Ricorrente spetta conclusivamente un risarcimento pari a € 51.743,30 che, debitamente rivalutato, trattandosi di importo dovuto a titolo risarcitorio e dunque di debito di valore, ammonta a € 57.088,58, su cui sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo.

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere al Ricorrente, a titolo risarcitorio, la somma complessiva rivalutata di € 57.088,58, su cui sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo disponibile accedendo all'area riservata del sito istituzionale www.acf.consob.it, gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 500,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi